

Diritto Tributario Telematico
Aggiornamenti normativi
e strumenti operativi per il
Processo Tributario Telematico

Fabio Montalcini
(Foro di Asti)

Camillo Sacchetto
(Foro di Alessandria)

Alessandria, 16 Settembre 2016

Diritto Tributario Telematico

=

“Ambiente Fiscale Virtuale”

Diritto Tributario Telematico

- *Documento informatico, firme elettroniche e valore probatorio*
- *Archiviazione e conservazione dei documenti digitali*
- *Fattura elettronica - documenti doganali digitali*

Diritto Tributario Telematico

- *I principi di computer forensics e la prova digitale*
- *Il domicilio informatico e l'accesso abusivo a sistema informatico*
- *Privacy e accertamenti bancari*
- *Stabile organizzazione ed e-commerce (peer to peer)*

Diritto Tributario Telematico

- *Bit Coin*
- *Crowd Funding*
- *Posta Elettronica Certificata e notifica degli atti tributari*
- *Processo tributario telematico*

Ambiente Fiscale Virtuale

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

23 gennaio 2004

Telematica: informatica e telecomunicazioni

Necessario riprendere ed analizzare patrimoni concettuali provenienti dal **diritto tributario**, dal **diritto dell'informatica**, dal **diritto civile e commerciale** e dalla *computer forensics*

Diritto Tributario Telematico

*Principi di prova fiscale digitale e le
necessarie nuove metodologie
in ambiente virtuale*

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Banche Dati

- **ANCORE** (Analisi dei collegamenti e delle relazioni)
- **RADAR** (Ricerca e analisi decisionale per l'accertamento dei redditi)
- **ARCA** (Analisi di rischio contribuenti anomali)
- **SONORE** (Soggetti non residenti)
- **ANAGRAFE DEI CONTI DI GIOCO**
CRUSCOTTO DEI CONTI DI GIOCO (Giochi e scommesse)

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Computer - Digital Forensics

processo di **attribuzione di valore**
di ogni evidenza “digitale”

Digitale (da *digit*, numero)

Un insieme di bit conservato, elaborato o veicolato
mediante un sistema informatico

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Valore

Per valore si intende in particolare:

la capacità di **resistenza** ad eventuali contestazioni in ordine all'**origine**, **imputabilità** ed **integrità** del dato stesso e dei fatti dallo stesso dimostrati

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

- **Autenticità**: il dato proviene dalla fonte informativa presunta?
- **Integrità**: il dato è stato conservato inalterato?
- **Veridicità**: il dato è interpretato in maniera corretta?
- **Legalità**: il dato è stato raccolto secondo le disposizioni della legge?

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Il supporto (materiale) **non** è il dato (immateriale)

Manipolabilità del bit

Infinite copie *originali* identiche all'*originaria*
(Copia – Duplicato)

Diritto Tributario Telematico - Ambiente Fiscale Virtuale

Best Practices

- USA – Department of Justice - Searching and Seizing Computers (2002)
- USA – IACP - Best Practices for Seizing Electronic Evidence (2006)
- UK – ACPO – Computer Based Evidence Guidelines v.4 (2008)
- ISO 27037 (Draft) - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Analisi Forense

- **Copia forense delle memoria di massa**
- **Estrazione dei file presenti**
- ***Carving* (recupero dei file cancellati)**
- **Analisi delle mail e del traffico su Internet**
- **Analisi delle azioni avvenute sul dispositivo (*timeline*)**
- **Analisi dispositivi *mobile***

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Analisi Forense

- **Documentare l'integrità dei dati acquisiti e del reperto analizzato**
- **Copia bit a bit di ogni singolo blocco**

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Computer Forensics

Con la Legge 48/2008 di conversione della
“Convezione di Budapest”
le metodologie della Computer Forensics
sono entrate in vigore
nel panorama normativo italiano

Valore Probatorio Pagina Web

Cassazione Sentenza n. 2912/04

“la copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie.

Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di documento informatico su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento”

Valore Probatorio Pagina Web

Copia conforme documento informatico
da parte di pubblico ufficiale

**Studio del Consiglio Nazionale del Notariato,
approvato dalla Commissione Studi di
Informatica Giuridica del CNN l'11 maggio 2007**

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Sentenza n. 3388 del 12 febbraio 2010
(Corte di Cassazione, Sez. Trib.)

Documenti extracontabili digitali:
gravità, precisione e concordanza

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Sentenza n. 3388 / 2010 (Cass.Trib.)

Domicilio / Domicilio Informatico

Art 615-ter C.P.

(accesso abusivo a sistema informatico)

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Art 615-ter Codice Penale

Chiunque abusivamente si introduce in un **sistema informatico o telematico protetto** da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

C.T.P. Savona n. 46 / 2011

Esterovestizione

Valore probatorio delle e-mail

Posta elettronica / Acquisizione

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Posta Elettronica

Art. 15 Cost.

E-mail aperta/chiusa

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Circolare Operativa GDF 1 / 2008

*“per quanto riguarda le comunicazioni via e mail intercorse fra l’operatore ispezionato e soggetti terzi, ovvero fra articolazioni interne della stessa struttura imprenditoriale, occorre tenere presente **le particolari disposizioni previste per l’acquisizione e l’esame di documentazione contenuta in plichi sigillati o per la quale è opposto il segreto professionale”**.*

Diritto Tributario Telematico – Ambiente Fiscale Virtuale

Ordinanza n. 5226 del 30 marzo 2012
(Corte di Cassazione, Sez. Trib.)

“[...] i documenti informatici (cosiddetti ‘files’), **estrapolati legittimamente** dai computers (...) costituiscono, in quanto scritture dell’impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro **attendibilità**”.

LE FONTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

- **D.L.98/2011** “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”: introduzione delle **comunicazioni a mezzo PEC** (art.16,comma1 *bis*,D.Lgs.546/1992) e previsione ed introduzione degli **strumenti telematici nel processo tributario**
- **Decreto direttoriale del 26/04/2012** “Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della PEC per le comunicazioni di cui all'articolo16,comma1-bis,del decreto legislativo n.546 del 31dicembre1992 2012

LE FONTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

D.M. 23/12/2013 n. 163

*Regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo tributario
(Regolamento PTT)*

entrata in vigore: 01.03.2014

LE FONTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

**Decreto del Direttore Generale delle Finanze
04/08/2015**

“Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma
3, del Regolamento”

**entrata in vigore per Umbria e Toscana:
01.12.2015**

Decreto direttoriale 30/06/2016

MEF

Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario:

- a) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise;
- b) dal 15 novembre 2016 per le regioni **Piemonte e Liguria**;
- c) dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.

Art. 1 Regolamento 2013 - Definizioni

q) «processo tributario telematico»: automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica.

g) «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria

Art. 4 DD 2015

Registrazione al S.I.Gi.T. dei soggetti

1. La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T avviene ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) con le modalità indicate nei commi 3 e 4, nonché con gli altri strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID.

FONTI NORMATIVE

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di **identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno** e che abroga la direttiva 1999/93/CE

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

(GU n.214 del 13-9-2016)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2014

Definizione delle caratteristiche del **sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)**, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.


(GU n.285 del 9-12-2014)

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

- Diversità di forma e di firma
- Le diverse tipologie di firma elettronica
- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Nel mondo analogico è nota la nozione di pluralità di **forme**.



Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Nel mondo digitale abbiamo oltre alla

pluralità di **forme**

pluralità di **firme**

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

pluralità di **firme**

firma elettronica

firma elettronica avanzata (F.E.A.)

firma elettronica qualificata

firma digitale

firma elettronica autografa ?

firma indicazione a stampa ?


Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

firme Elettroniche in generale: non sono “firme”

- **apposte su un Documento Informatico**: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (modif. D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179);
- firme **informatiche**
- non necessariamente **“sotto-scritte”**
- **non** più gesto necessariamente personalissimo dell'autore

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Pluralità di Firme



Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Pluralità di Firme

Più nel dettaglio ...

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Firma Elettronica

insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di **identificazione informatica**

es.: login, e-mail, firme biometriche, scansione della firma??

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Firma Elettronica Semplice

Efficacia Giuridica:

Soddisfa il requisito della forma scritta

Efficacia Probatoria:

Liberamente valutabile dal giudice

Articolo 21 C.A.D.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

(Valore probatorio del documento informatico)

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, **soddisfa il requisito della forma scritta** (modif. D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179) e sul piano probatorio è **liberamente valutabile in giudizio**, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Firma Elettronica Avanzata

- insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico;
- che consentono **l'identificazione del firmatario** del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario
- creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un **controllo esclusivo**,
- collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i **dati stessi siano stati successivamente modificati**

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Firma Elettronica Avanzata

- è una firma elettronica con alcune **caratteristiche di processo** non comporta l'uso di una determinata tecnologia
- la norma, indifferente alle modalità, richiede il soddisfacimento di una serie di condizioni
- pluralità di strumenti: Tablet.. OTP.. Impronta digitale
- la firma elettronica avanzata non è un prodotto
- la firma elettronica avanzata è **un processo**

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Firma Elettronica Avanzata

Efficacia Giuridica:

tutti i contratti esclusi immobili

Efficacia Probatoria:

art. 2702 c.c. (normale scrittura privata)

Articolo 21. C.A.D.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata [...] formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, **ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.**

Articolo 2702 C.C.

Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della **provenienza delle dichiarazioni** da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta **ne riconosce la sottoscrizione**, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Firma Elettronica Qualificata

un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un **certificato qualificato** e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Firma Elettronica Qualificata

Efficacia Giuridica: tutti i contratti compresi immobili (salve donazioni ecc.)
Efficacia Probatoria: art. 2702 c.c. + parziale inversione onere prova

Articolo 21. C.A.D.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica [...] qualificata [...] formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. **L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.**

Articolo 2702 C.C.

Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della **provenienza delle dichiarazioni** da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta **ne riconosce la sottoscrizione**, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Firma Digitale

- un particolare tipo di firma elettronica **qualificata** (modif. D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179) basata su un **certificato qualificato** e su un **sistema di chiavi crittografiche**
- che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la **provenienza** e **l'integrità** di un documento informatico

Processo Tributario Telematico: Firme Elettroniche

Firma Digitale

deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata (art. 24, comma 1, CAD)

Efficacia Giuridica: tutti i contratti compresi immobili (salve donazioni ecc.)
l'unica che sostituisce ogni sigillo, timbro o punzone
NON E' AUTENTICA

Efficacia Probatoria: art. 2702 c.c. + parziale inversione onere prova

Articolo 21. C.A.D.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

2. Il documento informatico sottoscritto con firma [...] **digitale** [...] formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. **L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.**

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1) a 12), del codice civile, redatte su se fatte con documento informatico sono sottoscritte, **a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.** Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, **a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2014

Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Art. 3 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Soggetti partecipanti allo SPID

1. I soggetti pubblici o privati che partecipano allo SPID sono:

- a) ***i gestori dell'identità digitale*** (assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi);
- b) ***i gestori degli attributi qualificati*** (attestare il possesso e la validità di attributi qualificati);
- c) ***i fornitori di servizi***;
- d) ***l'Agenzia***;
- e) gli ***utenti***.

Art. 1 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Definizioni

- b) **attributi**: informazioni o qualità di un utente utilizzate per rappresentare la sua identità, il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari;
- c) **attributi identificativi**: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale o la partita IVA e gli estremi del documento d'identità utilizzato ai fini dell'identificazione;
- d) **attributi secondari**: il numero di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall'Agenzia, funzionali alle comunicazioni;
- e) **attributi qualificati**: le **qualifiche**, le **abilitazioni professionali** e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati;

Art. 1 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Definizioni

i) fornitore di servizi: il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (*qualsiasi servizio online*), o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità digitale e ne ricevono l'esito. I fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita;

l) gestori dell'identità digitale: le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualità di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informatica degli utenti;

Art. 1 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Definizioni

m) **gestori di attributi qualificati**: i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 16 che hanno il potere di attestare il possesso e la validità di attributi qualificati, su richiesta dei fornitori di servizi;

v) **utente**: persona *fisica o giuridica*, titolare di un'identità digitale SPID, che utilizza i servizi erogati in rete da un fornitore di servizi, previa identificazione informatica.

Art. 5 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Attributi dell'identità digitale

1. Le identità digitali rilasciate all'utente **contengono *obbligatoriamente*** il codice identificativo, gli attributi identificativi e **almeno un attributo secondario**, funzionale alle **comunicazioni** tra il gestore dell'identità digitale e l'utente.
2. Al momento della richiesta di rilascio dell'identità digitale, l'utente **può chiedere che siano registrati ulteriori attributi secondari.**

Art. 6 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Livelli di sicurezza delle identità digitali

1. Lo SPID è basato su *tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica*:

a) nel ***primo livello***, corrispondente al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a **un fattore, quale la password**, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4;

Art. 6 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Livelli di sicurezza delle identità digitali

1. 1. Lo SPID è basato su *tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica*:

b) nel secondo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a **due fattori, non basati necessariamente su certificati digitali**, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4;

Art. 6 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Livelli di sicurezza delle identità digitali

1. 1. Lo SPID è basato su *tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica*:

c) nel terzo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a **due fattori basati su certificati digitali**, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4.

Art. 6 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Livelli di sicurezza delle identità digitali

4. I fornitori di servizi non possono discriminare l'accesso ai propri servizi sulla base del gestore di identità che l'ha fornita.

5. I **fornitori di servizi scelgono il livello di sicurezza** necessario per accedere ai propri servizi.

Art. 16 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Accreditamento dei gestori di attributi qualificati

3. Su richiesta degli interessati, sono **accreditati di diritto** i seguenti **gestori di attributi qualificati**:

[...]

b) i **consigli, gli ordini e i collegi delle professioni regolamentate relativamente all'attestazione dell'iscrizione agli albi professionali**;

Art. 7 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Rilascio delle identità digitali

1. Le identità digitali sono rilasciate, a domanda dell'interessato, dal gestore dell'identità digitale, previa verifica dell'identità del soggetto richiedente e mediante consegna in modalità sicura delle credenziali di accesso. Nell'ambito della propria struttura organizzativa, i gestori delle identità digitali individuano il responsabile delle attività di verifica dell'identità del soggetto richiedente.

Art. 7 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Rilascio delle identità digitali

2. La verifica dell'identità del soggetto richiedente e la richiesta di adesione avvengono in uno dei seguenti modi:

a) **identificazione del soggetto richiedente che sottoscrive il modulo di adesione allo SPID**, tramite esibizione a vista di un valido documento d'identità e, nel caso di persone giuridiche, della procura attestante i poteri di rappresentanza;

b) **identificazione informatica tramite documenti digitali di identità**, validi ai sensi di legge, che prevedono il riconoscimento a vista del richiedente all'atto dell'attivazione, fra cui la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), CNS o carte ad essa conformi;

Art. 7 - DPCM 24 ottobre 2014 - SPID

Rilascio delle identità digitali

2. La verifica dell'identità del soggetto richiedente e la richiesta di adesione avvengono in uno dei seguenti modi:

c) **identificazione informatica tramite altra identità digitale SPID** di livello di sicurezza pari o superiore a quella oggetto della richiesta;

d) **acquisizione del modulo** di adesione allo SPID sottoscritto con **firma elettronica qualificata o con firma digitale**;

e) **identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all'introduzione dello SPID** che risultino aver adottato, a seguito di apposita istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli definiti nel presente decreto.

IL S.I.G.I.T. ASSICURA:

- a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
- b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
- c) l'individuazione del soggetto abilitato;
- d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
- e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
- f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g) la formazione del fascicolo informatico.

ART. 2, comma 3, Decreto 163/2013

La parte che abbia utilizzato in primo grado **le modalità telematiche** di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le **medesime modalità per l'intero grado del giudizio** nonché per **l'appello**, salvo sostituzione del difensore.

LA NOTIFICA TELEMATICA

**Art.16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica)
D. Lgs.n.546/1992**

- 1. Le comunicazioni** sono effettuate **anche mediante** l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni.

Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo2, comma2,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n.82 del 2005. **L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.** Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente **può** indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

- 2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario,** le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante **deposito in segreteria della Commissione tributaria.**

LA NOTIFICA TELEMATICA

Art.16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica)

D. Lgs. n.546/1992

3. **Le notificazioni tra le parti e i depositi** presso la competente Commissione tributaria **possono avvenire in via telematica** secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,n.163, e dei successivi decreti di attuazione.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla **comunicazione del domicilio eletto**.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC

- 1) Per i **professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato**, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la comunicazione o notificazione deve essere eseguita, è quello dagli stessi comunicato ai rispettivi ordini o collegi, **pubblicato nell'INI-PEC**;
- 2) per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie (gli ingegneri, gli architetti, i geometri, ecc.), l'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dalla parte nel ricorso o nel primo atto difensivo ed indicato nella nota di iscrizione a ruolo, deve coincidere con quello rilasciato da un **gestore**, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, previa identificazione del soggetto medesimo;

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC

- 3) Per le **società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese**, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, **pubblicato nell'INI-PEC**;
- 4) **per gli enti impositori**, l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, **pubblicato nell'IPA**.

REQUISITI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

Artt. 6 e 10 Decreto 4 agosto 2015 (cc. dd. Specifiche tecniche)

1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
 - a) sono informato **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b**
 - b) sono **privi** di elementi attivi tra cui **macro** e **campi variabili**;
 - c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software **senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti**; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
 - d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file>.**pdf.p7m**.

REQUISITI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

Artt. 6 e 10 Decreto 4 agosto 2015 (cc. dd. Specifiche tecniche)

2. I **documenti informatici allegati**, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:
 - a) sono in formato **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b**, oppure **TIFF** con una risoluzione non superiore a **300 DPI**, in **bianco e nero** e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
 - b) sono **privi** di elementi attivi, tra cui **macro e campi variabili**;
 - c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
3. **La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB.**

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

1. Ai fini della **costituzione in giudizio del ricorrente**, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art.4, trasmette al S.I.Gi.T. il **ricorso**, la **ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso**, la **procura alle liti**, la **documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario** e gli **eventuali allegati**, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.
2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati **nell'art.10** e sono **acquisiti singolarmente** utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità **sincrona** la **ricevuta di accettazione**, contenente **numero,data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti**.

Successivamente la **stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato**

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:

- a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
- b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
- c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;
- d) alla verifica dell'integrità dei file firmati;
- e) al controllo del formato dei file trasmessi.

5. In caso di **esito positivo dei controlli**, il S.I.Gi.T. provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo. In tal caso, **la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito**. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

6. In caso di riscontro nel **ricorso** delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. **non procede all'iscrizione nel Registro Generale** e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un **messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie**. La stessa informazione viene inviata **all'indirizzo PEC del soggetto abilitato**.
7. In caso di riscontro nei soli **allegati al ricorso** delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro Generale non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio **contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie**. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, **con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti**.
8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.
9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, **entro le 24 ore successive alla trasmissione**.

LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE

All'art. 8 del Decreto 04 agosto 2015 sono previste le regole di costituzione del resistente in modo speculare a quelle del ricorrente

LA TRASMISSIONE DI ATTI SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Regole speculari a quelle del ricorrente e del resistente
(art.9 del Decreto 04 agosto 2015)

DEPOSITO DI ATTI NON INFORMATICI

- Gli atti e documenti depositati informato analogico sono **acquisiti** dalla segreteria della Commissione tributaria, **registrati** tramite il S.I.Gi.T., previa scansione nel formato **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b**, in **bianco e nero**, e sottoscrizione con **firma elettronica qualificata o firma digitale**.
- Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) fogli formato massimo A4;
 - b) fogli **liberi da rilegatura**;
 - c) fogli **numerati**.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

- Gli atti e documenti depositati informato analogico sono **acquisiti** dalla segreteria della Commissione tributaria, **registrati** tramite il S.I.Gi.T., previa scansione nel formato **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b**, in **bianco e nero**, e sottoscrizione con **firma elettronica qualificata o firma digitale**.
- Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) fogli formato massimo A4;
 - b) fogli **liberi da rilegatura**;
 - c) fogli **numerati**.
- Assolvimento del contributo unificato in **modalità telematica**: decorrenza dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria.
- Assolvimento del contributo unificato in **modalità non telematica**: l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla **copia informatica dell'originale analogico**, ottenuta per **scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale**.

INTERROGAZIONI DEGLI ATTI DI CAUSA

- Le parti processuali potranno accedere agli atti dei procedimenti da loro instaurati, visualizzandoli attraverso appositi menù di ricerca disponibili nel S.I.Gi.T. e con possibilità di scaricarne i contenuti su qualunque supporto di memoria digitale.
- In via generale l'identificazione del ricorso potrà essere eseguita attraverso una serie di "chiavi di ricerca" predefinite dal sistema.
- Qualunque sarà stato il criterio di ricerca utilizzato, il risultato sarà la possibilità di scegliere un fascicolo informatico contenente gli atti di causa e consultarlo, anche estraendo liberamente copia degli atti contenuti.

Art. 2. DM 163/2013

Ambito di applicazione

- 2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.

[...]

- 4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.

Art. 2 CAD (modificato)

Finalità e ambito di applicazione

- 6. [...]

Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al **processo** civile, penale, amministrativo, contabile e **tributario**, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di **processo telematico**.

Art. 1.2 D.Lgs. 546/1992

[...]

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Casi – Valore Dichiarazione Cartacea

Corte di cassazione - sentenza n. 9973 del 2015

Accertamento Induttivo Agenzia delle entrate reddito di un contribuente in presenza di una dichiarazione da considerarsi “nulla”.

Più precisamente il Mod. UNICO era stato **presentato in formato cartaceo**, anziché ***telematicamente***

Secondo Suprema Corte, la ***dichiarazione “nulla”***, al pari di un’omessa presentazione.

Casi – Sottoscrizione Atti - Indicazione a mezzo stampa

tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento

Il Funzionario Responsabile (l'indicazione a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile è prevista dall'art. 1 c. 87 della Legge n. 549/95)

Art. 15, c. 7 del d.l. 78/09 conv. con modificazioni dalla legge 102/2009

Art. 1 comma 87° della L. 549/95

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Art. 3.

CTR del Lazio sent. n. 648/40/07 del 12/10/2007 - sempre firma autografa conformità principi dell'ordinamento

CTR della Campania n. 55 del 12/03/2008 - normativa superata da quella sulla firma digitale

- **Insieme di dati**, provenienti da una o più basi dati, raggruppati secondo una **struttura logica determinata (regole tecniche - DPCM 13 novembre 2014)**

- Documenti di testo, fogli di calcolo, schemi XML redatti tramite l'utilizzo di **appositi strumenti software**

- Documenti **acquisiti per via telematica o su supporto informatico**, e-mail, documenti acquisiti come copia per immagine di un documento analogico

- **Registrazioni informatiche di transazioni o processi informatici**, dati forniti dall'utente attraverso la compilazione di moduli o formulari elettronici

sistemi informativi automatizzati: Il termine automazione identifica la tecnologia che usa sistemi di controllo (come circuiti logici o elaboratori) per gestire macchine e processi, riducendo la necessità dell'intervento umano.

Notifica Ricorso via Pec

CTP Modena 412/2015

CTP Benevento 395/13

CTP Salerno 2918/14/14

Pec e atti della Mediazione

CTR Lombardia 516/2015

Prova avvenuta notificazione PEC

CTP Avellino 556/2014

CTP Grosseto 23/2/2015

CTP Campobasso 985/2015

CTP Avellino 556/2014

Il notificante, al fine di fornire prova della corretta notifica, deve necessariamente produrre:

- 1) stampa atto notificato in formato PDF con firma digitale, se si tratta di allegato;
- 2) ricevute di accettazione e consegna completa della PEC;
- 3) certificato di firma digitale del notificante;
- 4) certificato di firma del gestore di PEC;
- 5) informazioni richieste.

(Nel caso di specie, la Commissione rilevava la nullità e/o inesistenza della notifica per la mancata allegazione del provvedimento di diniego e la mancata esibizione del certificato di firma digitale del notificante e della firma digitale del Gestore PEC).

Art. 22 D.Lgs. 546/1992

Costituzione in giudizio del ricorrente

- 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
- [...]
- **4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.**
- **5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.**

Prova avvenuta notificazione PEC

CTP Grosseto 23/2/2015

(Nel caso di specie, veniva prodotto in giudizio la stampa di una comunicazione di Equitalia che includeva in allegato messaggio in originale PEC e le modalità per aprirlo)

Prova avvenuta notificazione PEC

CTP Campobasso 985/2015

Perché la cartella di Equitalia inoltrata via Pec sia valida basta l'intestazione da cui desumere la provenienza e l'indicazione della causale e della somma da pagare, non essendo necessaria la sottoscrizione con firma elettronica.

(Nel caso di specie, veniva prodotto copia conforme all'originale messaggio PEC, stampa del messaggio contenente la cartella e la cartella stessa. Non le ricevute)

Art 22.4 D.Lgs 546/1992

Cassazione, Sez. Trib 24/4/2009 n° 9773

Principio di non contestazione


Poteri Giudice Tributario

Cassazione Sez. Trib. 955 / 2016

(depositata il 20 gennaio 2016)

Il processo tributario 1° fase : presentazione del ricorso

Ricorrente
/Difensore



Il processo tributario 2° fase : acquisizione del ricorso



Il processo tributario 3° fase : trattazione, stesura e firma della sentenza




10. Trattazione in
Camera di Consiglio
o in Pubblica Udienza



Giudice estensore



11. Stesura della sentenza e stampa cartacea




12. Firma autografa della sentenza



13. Consegna della
sentenza al Presidente




Il processo tributario 4° fase : deposito della sentenza



Flusso PTT

1° fase : presentazione del ricorso

Ricorrente/Difensore



Flusso PTT 2° fase : acquisizione del ricorso





Giudice estensore

10. Trattazione in Camera di Consiglio o in pubblica udienza

In fase di udienza il Segretario potrà redigere il verbale di udienza in modalità elettronica. Sul verbale viene apposta la firma digitale del Segretario e del Presidente del Collegio.



11. Stesura della sentenza *Sentenza.doc*




Conversione e
Firma elettronica

12. Firma della sentenza



Sentenza.pdf.p7m



13. Invio telematico della sentenza al Presidente del collegio



**Flusso PTT
3° fase :
trattazione,
stesura e
trasmissione
della sentenza**

Grazie per l'attenzione